### GIOVANNA COPPOLA BISAZZA

# Intellettuali e potere nella tarda antichità

Lezione tenuta presso la Sede napoletana dell'AST il 24 marzo 2009

## 1. L'affermarsi della cultura pubblica.

Il titolo dato a queste riflessioni permette di identificare non solo l'oggetto delle stesse, bensì anche l'arco temporale entro il quale focalizzerò in maniera specifica la mia attenzione sui rapporti tra intellettuali e potere: il 'tardoantico', espressione ai giorni nostri di uso comune tra gli studiosi, ma che fu coniata per la prima volta (come Lucio de Giovanni ha avuto occasione di ricordare nel suo importante volume sul tardoantico) (¹), intorno al XIX secolo, da uno storico dell'arte, Alois Riegl, il quale, prendendo in considerazione l'età che va da Costantino, evidenziava le caratteristiche novità che in campo artistico si verificarono rispetto alla tradizione classica, segno tangibile dell'avvento di una nuova fase in quel settore.

Della questione ho avuto occasione di occuparmi in tempi ormai lontani nel mio volume "Cultura e potere" (²). Ma sull'argomento torno volentieri; l'occasione mi è anzi propizia per precisare alcuni aspetti, anche alla luce dei più recenti studi sull'argomento.

In quel contesto avevo sottolineato come all'aristocratica cultura familiare e privata che aveva caratterizzato l'età repubblicana si fosse venuta affiancando e poi sostituendo nel corso dell'Impero una cultura pubblica e come il primo passo verso tale trasformazione fosse stato compiuto da Cesare, cioè proprio da colui che pose le premesse per l'instaurarsi di uno stato imperiale. Contrapponendosi all'ideologia della classe aristocratica senatoriale egli concesse infatti la cittadinanza a tutti coloro che esercitavano in Roma la medicina e l'insegnamento (Suet., *Caes.* 42). Il che implicò, a mio avviso, non solo una svolta «verso l'internazionalizzazione (e in particolare) l'ellenizzazione della vita culturale e, in primo luogo, sanitaria di Roma» (³), bensì verso il riconoscimento di una cultura pubblica, cioè impartita da chi, legato al *Princeps* dall'*indulgentia* manifestatagli attraverso la concessione di quel formidabile strumento di potere e di propaganda in cui si concretizza il *beneficium* (⁴), l'avrebbe diffusa a tutti i *cives*, non considerandosi più privilegio di pochi.

La pressoché totale monopolizzazione del sapere da parte dello Stato si andò pertanto gradualmente attuando nel corso dei secoli successivi attraverso tutta una serie di espedienti: dall'elargizione di *privilegia* ed esenzione da *munera* alla concessione di un *salarium* con conseguente trasformazione degli intellettuali in veri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico*. *Alle radici di una nuova storia* (Roma, 2007) 2 s., nt. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> COPPOLA, Cultura e Potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano (Milano, 1994).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Così Vegetti, La medicina e l'igiene, in Storia di Roma, 4, (Torino, 1989) 395.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. Scarano Ussani, Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini (Napoli, 1992) 29 ss.

e propri pubblici funzionari, per finire, nel campo strettamente privatistico, alla accordata tutela *extra ordinem* delle contestate pretese alla mercede di svariate categorie di professionisti. E' infatti grazie a tali espedienti che durante tutto il corso dell'età imperiale il controllo della cultura, un tempo nelle mani dell'aristocrazia, passò gradualmente in quelle dell'Imperatore.

Ma l'aver ricordato come l'intervento dello Stato nel settore del lavoro intellettuale si sia fatto sempre più netto, attraverso provvedimenti che, più che semplici manifestazioni di un "interventismo illuminato" (5), obbediscono appunto ad un preciso disegno che ha assunto crescente consapevolezza nel corso dei secoli, non basta a chiudere il discorso. Per avere un quadro esatto del rapporto tra cultura e potere in età imperiale è necessario mettere in evidenza come questa "monopolizzazione" del sapere abbia assunto, nel corso del periodo su menzionato, funzioni diverse.

In una prima fase, che possiamo considerare definitivamente conclusa con Costantino, la diffusione della cultura appare realizzata sotto il diretto controllo dello Stato che di essa si avvalse come strumento per l'affermazione della legittimazione del potere imperiale. Né poteva essere altrimenti in un periodo in cui la mentalità tradizionalistica romana non permetteva al Princeps di giustificare la legalità della sua autorità se non ponendola su basi costituzionali attraverso, appunto, l'attribuzione al Popolo ed al Senato del compito di conferire il crisma di legittimità alla sua investitura (6). In ultima analisi, Augusto ed i suoi successori, così come avvertirono l'esigenza di dare un fondamento legale al loro potere ricavandolo nella struttura costituzionale dello Stato rappresentata dal Popolo e dal Senato, analogamente sentirono la necessità di ricorrere alla collaborazione degli intellettuali, che cercarono di strumentalizzare ricorrendo ai diversi espedienti economici di cui si è detto, perché essi certamente sarebbero stati in grado di giustificare sul piano teorico la legittimità degli aspetti più marcatamente autoritari di tale potere. Infatti, è proprio grazie al ceto degli intellettuali che si arriverà a fondare la legittimità del potere imperiale sulla particolare natura del sovrano, di essere diverso e, soprattutto, migliore degli altri. Non si dimentichi che proprio ai più importanti intellettuali romani di questo periodo, in particolare a Tacito e Plinio, si deve la teorizzazione della concezione dell'ottimo principe (7). Così come al travaglio culturale ed ideologico sviluppatosi all'interno di tale ceto si dovrà l'emersione della figura dell'Imperatore per grazia divina che rappresenta lo sbocco inevitabile della crisi del terzo secolo e il presupposto legittimo della concezione assolutistica del potere (8).

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In tal senso ad es. Pavan, *La crisi della scuola nel IV secolo D.C.* (Bari, 1952) 11.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vedi per tutti Mazza, Il principe e il potere. Rivoluzione e legittimismo costituzionale nel III sec. d. C., ora in Le maschere del potere. Cultura e politica nella tarda antichità (Napoli, 1986) 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sulle ideologie di questi scrittori e sul loro carattere marcatamente aristocratico cfr. la letteratura citata nel mio *Cultura e potere*, cit., 566 nt. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Questa strumentalizzazione dell'intellettuale al potere portò inevitabilmente ad una dipendenza della teoria dagli obiettivi politici e ciò quantunque il potere politico abbia teso a far apparire il contrario e cioè una dipendenza di questi da quella. Nell'esperienza romana si assiste, infatti, ad un continuo, costante dominio del sapere da parte del potere; mentre qualsiasi tentativo contrario, cioè di dominio del potere da parte del sapere, si è risolto in modo effimero. Valga per tutti l'esempio di Seneca: precettore di Nerone, egli fu infatti il primo intellettuale che sotto il Principato osò tentare di avvalersi del pensiero filosofico come mezzo per rinnovare lo Stato. Ma questo tentativo, di dare alla cultura, e

Ma la linea inaugurata da Cesare e da Augusto e seguita dai loro successori per tutto il corso del Principato ebbe a subire una trasformazione con l'avvento dello Stato teocratico. Il collegamento del potere imperiale alla volontà divina, che costituisce, appunto, il tema centrale delle teorie politiche del tardo impero (9), troverà, com'è notorio, sul piano politico la sua concreta realizzazione prima con Diocleziano (10) e successivamente con Costantino (11). E' infatti con questi Imperatori che lo Stato romano si avviò verso quella restaurazione autocratica e assolutistica che permise di salvarlo dalla profonda crisi nella quale si era fino ad allora dibattuto (12).

E' stato a questo riguardo egregiamente evidenziato che «Gli imperatori romani non durarono fatica ad accorgersi che la nuova teologia associata al culto imperiale poteva essere la più valida alleata del loro potere. Il principe scelto da Dio, «doppio» della suprema divinità, non ripeteva la sua autorità da nessun altro che da Dio stesso. Franavano così le basi stesse istituzionali del «regime imperiale» romano; la creazione del principe, questo fatto formale ed insieme sostanziale nella prassi costituzionale romana, non dipendeva più né dal senato né dall'esercito; si risolveva in cielo il contrasto che aveva segnato la storia «costituzionale» del III secolo» (¹³).

#### 2..La svolta costantiniana

Senonché, proprio in seguito all'affermarsi di questa nuova visione "teocratica" e "assolutistica" del potere a mio avviso venne effettuandosi un mutamento nella funzione originariamente assegnata alla cultura nella quale si vide, appunto, non più uno strumento per giustificare la legittimità del potere, trovando il potere la sua giustificazione oramai in Dio, bensì un mezzo attraverso il quale lo Stato romano avrebbe potuto affermare la sua superiorità. Ad essa pertanto si assegnò nel tardo Impero una rilevanza sociale certamente non inferiore rispetto al passato.

Particolarmente significative in questa direzione appaiono due costituzioni costantiniane, contenute nel titolo 3 del XIII libro che Teodosio II riserva ai medici ed ai professori, esattamente la 1° e la 3°, importanti testimonianze del preciso indirizzo politico culturale cui si è voluto ispirare Costantino e che segnerà la traccia alla quale si atterranno i suoi successori, fino a Giustiniano (14). Con la prima costituzione,

conseguentemente agli uomini che ne erano i portatori, la funzione di guidare l'Impero, fallì miseramente. Il suo ideale cosmopolitico, proposto come effettivo programma di governo al *Princeps*, gli fece sì guadagnare fama e ricchezza, ma gli costò la vita (cfr. Tac., *Annales* 14.52-56). Per una panoramica dei provvedimenti adottati contro intellettuali i cui principi professati furono ostili al potere imperiale v. *amplius* Coppola, *Cultura e potere*, cit., 126, nt. 194. Su Seneca, in particolare, v. 423 nt. 316.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sul punto v. Coppola, *Cultura e potere*, cit., 568 e nt. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Non va al riguardo infatti sottovalutato il fatto che Diocleziano abbia assunto il titolo di *Iovius* e attribuito al figlio adottivo Massimiano quello di *Herculius* in ciò appunto dimostrando l'intenzione di dare al suo potere una impronta carismatica che ne rafforzasse la legittimità: COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., 568 nt. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sulla politica religiosa di Costantino v. Coppola, *Cultura e potere*, cit., 471 nt. 445; 568 nt. 21; *adde* De Giovanni, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano* (Napoli, 2003) part. 123 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Letteratura in Coppola, *Cultura e potere*, cit., 569 nt. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Così Mazza, *Il principe e il potere*, cit., 89.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Su queste fonti amplius Coppola, Cultura e potere, cit., 471 ss., cui adde, più di recente ancora De Giovanni, L'Imperatore Costantino, cit.,179 ss.,e Germino, Medici e professores nella legislazione costantiniana, in SDHI., 69

indirizzata al prefetto del pretorio Volusiano, (15) Costantino riconosce l'immunità nei riguardi delle loro persone e delle loro cose (immunes esse, cum rebus) a medici, grammatici e restanti professori di lettere delle varie città dell'Impero ai quali nel contempo prescrive di assolvere agli honores municipali. Già questo basta a farci capire l'enorme portata della disposizione: la concessione di Costantino è la più ampia avutasi fino ad allora. Essa, infatti, da un lato abroga le limitazioni al numero degli immuni fissate da Antonino Pio (16), ponendo sullo stesso piano munera personalia e patrimonialia che talvolta si fu soliti distinguere, almeno riguardo a qualche categoria di professionisti (17); dall'altro ingiunge anche agli intellettuali di adempiere agli honores municipali. Disposizione, quest'ultima, facilmente spiegabile alla luce della situazione in cui versavano le Curie nel periodo preso in considerazione (18). Infatti, le cariche municipali, che solo nell'ottica degli ideali borghesi delle aristocrazie provinciali potevano considerarsi ancora honores, erano fatti ormai *munera* gravosi. Di conseguenza, incoraggiare l'entrata nell'administratio della res publica di medici ed insegnanti, per lo più rappresentanti della piccola borghesia, è una chiara attestazione della decadenza delle classi che avevano tradizionalmente guidato le città; ma, forse, pure un tentativo di infondere in esse nuove energie intellettuali.

Comunque, ciò che colpisce maggiormente del provvedimento è la *prohibitio*, a favore sempre degli intellettuali menzionati, della *in ius vocatio* e del *pati iniuriam*: pertanto, coloro che fossero stati di qualche nocumento a medici e professori avrebbero dovuto pagare una pena di centomila nummi all'erario con l'ulteriore conseguenza che, se i magistrati a ciò addetti non avessero provveduto all'esazione, sarebbero stati sottoposti alla stessa pena. Se poi, specifica ancora la *lex*, a causare *iniuria* fosse stato un servo, questi avrebbe dovuto sottostare alla pena corporale della *verberatio flagelli*, alla presenza di colui che subì l'*iniuria*, ed anche, se il padrone fosse stato consenziente, al pagamento (da parte di quest'ultimo) di una pena di ventimila nummi al fisco ed alla consegna del servo a titolo di pegno fino al versamento della somma (19). Ora, non v'è chi non veda la singolarità di tali disposizioni che si concretano fondamentalmente nell'inviolabilità delle persone degli intellettuali e, soprattutto, di quella che concerne il divieto di tradurre i privilegiati in giudizio. Certamente, com'è stato al riguardo ben evidenziato (20), noi ci troviamo di fronte alla pratica applicazione del privilegio del iεράσθαι che già in passato era

\_

<sup>(2003) 185</sup> ss.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sulla dignità rivestita da Volusiano v. comunque le considerazioni svolte da Germino, *Medici e professores*, cit., 191 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. D. 27.1.6.2 ss. di Modestino, su cui v. amplius il mio Cultura e potere, cit., 437 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr. Pap. D. 50.5.8.4, ove ai filosofi il giurista riconosce l'esenzione dalla tutela e da tutti i *munera corporalia*, non però dai *patrimonialia*: cfr. Coppola, *Cultura e potere*, cit., 454 s.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sulla situazione delle Curie, e cioè, in ultima analisi, della *nobilitas* municipale nel tardo impero v. *Cultura e potere*, cit., 342 e nt. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ribadisco dunque l'interpretazione che contrappone l'ipotesi dell'*iniuria* commessa dal servo *insciente domino* a quella commessa col consenso del padrone, risalente al Gotofredo e da me seguita pure in *Cultura e potere*, cit., 475; *contra*, di recente però Germino, *Medici e professores*, cit., 222 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Così soprattutto Barbagallo, , *Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano* (Catania, 1911) 224, sulla scia di Gothofredus, *Codex Theodosianus*, 5, 29.

stato concesso (21); non può tuttavia sottacersi che esso assume con Costantino una portata davvero insolita visto che l'Imperatore non soltanto lo rende universale, bensì ne fa soprattutto il momento centrale di tutta la normativa. Infine, al richiamo ai privati e ai *municipia* perché paghino rispettivamente le *mercedes* ed i *salaria* ai docenti, segno tangibile dell'ingerenza dello Stato anche nel settore della cultura privata, Costantino fa seguire un'altra importante prerogativa che fino a quel momento mai era stata conferita, almeno in così ampia portata, agli intellettuali: l'assolvere, solo se lo volevano, all'*honor* di *parens*, di *dominus* e di *tutor*. Pertanto veniva loro concessa sia la più ampia immunità personale e patrimoniale, che la possibilità di non sobbarcarsi agli altrettanto gravosi *honores* che derivavano dall'esercizio della *patria* e *dominica potestas* oltre che della tutela.

Da questa testimonianza si può dunque dedurre come con Costantino gli intellettuali dell'Impero riuscirono a raggiungere una posizione di privilegio davvero eccezionale, quale mai avevano avuto nel passato. Ma perchè tutto ciò e, soprattutto, perché con il primo Imperatore cristiano? A mio avviso, ragioni politico-ideologiche, non dissimili del resto da quelle che avevano ispirato i precedenti Imperatori, è plausibile siano state alla base della nostra normativa. Infatti, l'adeguamento delle strutture di un Impero fino ad allora formalmente politeistico alla nuova realtà monoteistica, riconosciuta ufficialmente da Costantino attraverso la concessione della libertà di culto, sarebbe certamente riuscito più facile se avesse incontrato quanto meno la non opposizione delle classi intellettuali cittadine, in gran parte ancora pagane. Pertanto, la massima protezione accordata loro dall'Imperatore avrebbe sicuramente assicurato sotto questo profilo un allineamento dei privilegiati alle esigenze del potere e, conseguentemente, una più celere realizzazione degli obiettivi politici da raggiungere. L'atteggiamento di Costantino verso la cultura pagana non poteva dunque non essere che di grande disponibilità. Una disponibilità che d'altronde traspare pure nelle relazioni personali che intrattenne con diversi intellettuali pagani ai quali furono assicurati privilegi e posti di rilievo nell'amministrazione e di cui ci testimoniano le fonti letterarie del periodo: si pensi ad un Ermogene, ad un Sopatro, ad un Nicagora (22).

Ma le ragioni della particolare attenzione riservata ad essi non va vista solo nel fascino scaturente dalla loro grande cultura, né nell'esigenza di accattivarsene le simpatie. Si viene profilando nelle intenzioni dell'Imperatore un obiettivo "nuovo", che già il cristianesimo aveva sposato. Sin dal III sec., nonostante le persecuzioni, la nuova religione si era andata affermando in tutte le città mediterranee, specie in Oriente, ove però aveva subito trasformazioni di enorme portata. Come afferma De Giovanni, infatti, gli apologisti cristiani avevano compreso che era possibile non solo un generico confronto con la cultura pagana, ma qualcosa in più: presentare il cristianesimo come l'unico garante delle migliori tradizioni di quella cultura, cioè il meglio della filosofia e dell'etica classica potevano essere salvate dalla barbarie solo se rafforzate e rese più vere dalla rivelazione cristiana. Non a caso proprio in

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. ad es. Filostrato, *V.S.* 2.10(589); 2.25(611), da cui apprendiamo che tale privilegio era stato concesso al sofista Adriano da Marco Aurelio e ad Ermocrate da Settimio Severo: cfr. Coppola, *Cultura e potere*, cit., 462 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sulle relazioni di Costantino con gli intellettuali pagani fonti e letteratura in De Giovanni, *L'imperatore Costantino*, cit., part. 182 ss.

quest'epoca anche nelle arti figurative Cristo viene rappresentato come Maestro (<sup>23</sup>). Tutto ciò trova un suo riscontro nella seconda costituzione menzionata, espressione di una "maturazione", e quindi di una svolta, dell'indirizzo politico-culturale inaugurato da Costantino.

Se quello di fare ancora della cultura uno strumento del potere sembra sia stato il suo primo obiettivo, Costantino capì infatti ben presto che la cultura poteva e doveva servire allo Stato per la realizzazione di fini meno personalistici anche se non meno egoistici (<sup>24</sup>). E la costituzione in esame chiarisce appieno il mio punto di vista. Emanata dopo la fondazione di Costantinopoli e rivolta ad populum, la lex contenuta in C.Th. XIII.3.3, oltre che confermare genericamente l'esonero da ogni funzione e munus publicum, esemplificando precipuamente tra questi il dovere di prestare servizio militare e di fornire hospitalitas (25), ne estende l'applicazione alle mogli ed ai figli sia dei medici che dei vari professori di lettere (26) con una motivazione tanto singolare quanto innovatrice: quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant, affinché dunque più facilmente questi intellettuali potessero istruire gli allievi negli studi liberali e nella medicina. Bene, questa argomentazione, che giustifica l'emanazione della nuova lex, è la più esplicita attestazione del nuovo indirizzo politico-culturale inaugurato da Costantino. Le immunità, per la prima volta nella storia dei rapporti tra cultura e potere nell'Impero romano, vennero concesse agli intellettuali non più semplicemente per plasmarli alle esigenze del potere, bensì soprattutto per indurli all'esercizio della loro professione, in armonia del resto col principio che si veniva sempre più diffondendo nella società tardo-imperiale secondo cui lo Stato poteva richiedere dai cittadini non esclusivamente prestazioni patrimoniali, bensì anche servizi personali. Privilegiando in sostanza sia chi esercitava queste attività che i membri della sua famiglia si finiva con l'incrementare notevolmente l'esercizio delle professioni di medico ed insegnante; ciò avrebbe conseguentemente permesso il realizzarsi di un preciso obiettivo didattico che avrebbe garantito all'Impero anche un ricambio nella stessa classe intellettuale.

### 3. Le ragioni della svolta.

Ma perché con Costantino la cultura fu vista non più come uno strumento da assoggettare alle esigenze del potere, quanto soprattutto un mezzo indispensabile ai fini della formazione della classe di sudditi del futuro?

E' opportuno in proposito ribadire come, nonostante la nuova situazione creatasi in seguito alla concessione della libertà di culto ed al conseguente

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cfr. Casavola, *Prefazione a De Giovanni, L'imperatore Costantino*, cit., V; De Giovanni, *L'Imperatore Costantino*, cit., 190 s.; Germino, *Medici e professores*, cit., 246.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> In quest'ottica può quindi ben parlarsi di sincretismo tra l'ossequio per la tradizione ed una attitudine all'originalità, tra "*Vetustas*" ed "*Innovatio*": vedi, sulla scia di Amarelli, *Vetustas-Innovatio* (Napoli, 1978) 83 ss., Germino, *Medici e professores*, cit., 187 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Questi privilegi erano stati concessi già da Vespasiano a grammatici, retori, medici ed iatralipti, come attesta l'iscrizione di Pergano, riferita in *FIRA*., 1.73: v. *amplius* Coppola, *Cultura e potere*, cit., 414 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Si noti la mancata menzione in questa *lex* del 333 dei grammatici (forse dovuta ai compilatori?) indubbiamente comunque ricompresi nella generica dizione *professores litterarum*. Vedi in proposito anche Germino, *Medici e professores*, cit., 212 e nt. 78, il quale, per contro, ritiene che ci si debba piuttosto interrogare perché essi figurino espressamente nella costituzione del 321.

inserimento del Cristianesimo nella scena della storia politica, la παιδεια classica non subì grandi scosse dall'incontro con dottrina cristiana. Questo risultato, d'altronde, ad una attenta riflessione finisce col non destare alcuna meraviglia. Per il cristiano, infatti, quantunque vera educazione fosse solo quella che avviava alla conoscenza di Dio, al proprio perfezionamento morale e spirituale, il sapere profano, tuttavia, se incanalato in questi presupposti, conservava sempre una funzione fortemente educativa (27). Ci sono d'ausilio in questa affermazione parecchie testimonianze, come ad esempio quella di Tertulliano che nel de corona finiva col riconoscere l'utilità delle scienze pagane (28); o quella più tarda di Cassiodoro il quale era dell'avviso che bisognava istituire una scuola che si preoccupasse di dare un'istruzione classica come propedeutica a quella sacra (29); analogamente, Gregorio di Nazianzo ribadiva l'opportunità degli studi profani da utilizzare appunto soprattutto come preparazione allo studio ben superiore delle Sacre Scritture (30). Né va dimenticato il significativo discorso di Basilio ai giovani sull'utilità dello studio dei classici pagani, ove si cerca ancora di inculcare nei giovani a contatto con la cultura pagana una educazione mentale tale da permettere ad essi di comprendere il giusto valore da attribuire alla propria erudizione (31).

E' stato a questo riguardo egregiamente sottolineato che «il Cristanesimo pone una gerarchia di valori nelle cose create...ma al vertice mette l'intelligenza umana che deve sviluppare tutte le sue doti nello sforzo di ricerca della verità e solo una reazione contingente e polemica induceva taluno a ridurre il valore perchè fosse ben chiaro che non v'è verità se non da Dio. Il fatto però che fosse migliore l'ignoranza delle scienze umane, piuttosto che della verità rivelata, non doveva indurre alla umiliazione dell'intelligenza nell'ignoranza delle cose del mondo, purchè queste fossero coordinate al loro Fine Supremo» (32). Bene, questo messaggio venne pienamente accolto dagli Imperatori cristiani i quali predisposero un programma di della cultura classica proprio in quanto videro incentivazione fondamentalmente uno strumento formativo per le future generazioni di sudditi cristiani, um mezzo appunto attraverso il quale l'uomo poteva avvicinarsi a Dio. Il cristianesimo seppe così «offrire alla cultura, col suo rispetto, anche quello del potere politico» (33). Senonché, l'aver concluso che motivazioni di carattere filosoficomorale indussero il potere a proteggere il lavoro intellettuale in tutte le sue espressioni non può bastare a chiudere il discorso. Per valutare in maniera adeguatamente approfondita la portata e il valore della cultura nel periodo del quale ci stiamo interessando, è necessario procedere ad una ulteriore riflessione. E' infatti plausibile supporre che all'«aristocrazia dell'intelligenza» (34) si sia attribuìto un peso

<sup>27</sup> Sul problema dei rapporti tra cristianesimo ed educazione classica cfr. la letteratura da me citata in *Cultura e potere*, 536 nt. 631; *adde* De Giovanni, *L'imperatore Costantino*, cit., 177 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Tert., *coron.* 7.8. Diversa la sua posizione nel *de idolatria* ove Tertulliano aveva invece proposto l'interdizione al cristiano di insegnare le scienze profane (*idol.* 10).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cassiod., *Inst.* 1 *praef.* (ed. Mynors).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Greg. Naz., *Poem. ad alios, IV (Nicobuli filii ad patrem)* e *V (Nicobuli patris ad filium)* (v. Migne, *P.G.*, 37, 1506 ss.; 1522 ss.). V. in proposito anche Germino, *Medici e professores*, cit., 244 s.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Bas., Hom. ad adolescentes de legendis libris gentilium (v. Migne, P.G., 31, 563 ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Così Pavan, *La crisi della scuola*, cit., 142 s.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> PAVAN, La crisi della scuola, cit., 148.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> PAVAN, La crisi della scuola, cit., 147.

politico sociale ben più profondo. Se invero il nuovo Stato cristiano era rimasto essenzialmente fedele alla *paideia* classica in quanto vedeva in essa uno strumento di perfezione morale necessario per raggiungere il fine ultimo e cioè la conoscenza di Dio, è pur vero però che anche qualche altro fattore incise su questa scelta e nel quale vanno individuate le cause reali dell'intervento legislativo a favore degli operatori intellettuali posto in atto dagli Imperatori di questo periodo, come attestano chiaramente anche le altre costituzioni contenute in C.Th., soprattutto quelle appartenenti al Titolo 3 del libro XIII.

Tra le molteplici ragioni che contribuirono ad accentuare la crisi economica sociale e politica che logorava da tempo l'Impero e che avrebbe inesorabilmente portato alla sua caduta un posto di tutto rilievo va senza dubbio riservato alle invasioni barbariche, sempre più ricorrenti di fronte ad uno Stato ormai impotente, «un colosso con i piedi d'argilla», come lo aveva definito, nella sua violenta polemica antiromana contro l'Impero, Ippolito di Roma (35). Bene, le classi dirigenti, che avevano tentato con lo Stato autoritario la loro estrema difesa, è plausibile abbiano individuato nella cultura l'unico strumento ormai rimasto attraverso il quale affermare la superiorità della civiltà romana innanzi alla sempre più minacciosa e dirompente vitalità barbarica. In ultima analisi, essi dovettero rendersi conto che la resistenza e la rivalsa nei confronti dell'elemento barbaro potevano essere attuate oramai soprattutto sul piano culturale, essendo divenute sempre più incerte e vane quelle tentate sul piano militare (36). Una conferma, seppure indiretta, di quanto affermato può trarsi dal silenzio delle leggi romano-barbariche riguardo ai beneficia accordati ai lavoratori intellettuali e dalla loro ricomparsa nel Codice giustinianeo. Sorprende, infatti, come soprattutto (37) la lex Romana Wisigothorum non riproduca il titolo 3° del XIII libro del Codice Teodosiano, né gli altri luoghi del medesimo ove si menzionano i beneficia concessi agli intellettuali. Ma il perché di questo silenzio trova una sua logica risposta nella testimonianza di una delle famose «Epitomae» del Breviario, la «Lugduniensis» (ed. Haenel p. 255), che nel raffrontare l'opera di Teodosio con quella di Alarico, illuminando sui criteri seguiti dai Compilatori visigoti nell'effettuare l'opera di compendio e che a distanza di tempo dalla compilazione alariciana erano ancora ben presenti, sottolinea come le costituzioni eliminate, tra cui appunto quelle rilevanti ai nostri fini, lo erano state perchè reputate minus utilia populis.

# 4. La posizione di continuità tenuta da Giustiniano

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Comm. ad Dan. 4.8.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Si ricordi a questo riguardo come nella Gallia meridionale, oramai sotto il dominio dei Visigoti, proprio un tipico rappresentante dell'alta nobiltà e cultura galloromane quale fu appunto Sidonio Apollinare, sottolineava che se «un tempo le varie dignità permettevano di distinguere le classi sociali, ora il solo indizio di nobiltà sarà la conoscenza delle lettere» (Sidon., *epist.* 8.2.1).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Altrettanto comunque è da dire pure per la *Lex Romana Burgundionum*. Riguardo invece all'*Edictum Theoderici regis* il discorso da fare si presenta in termini differenti. Infatti, nonostante anche in questa fonte non siano presenti norme riguardanti i lavoratori intellettuali, si è tuttavia già rilevato come l'esplicita conferma in essa contenuta delle leggi romane esistenti permetta di concludere che a queste ultime il Re ostrogoto si sarebbe in ogni caso attenuto per le materie non espressamente regolate dalla sua legislazione: cfr. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., part. 539 ss.

Ma se una legislazione favorevole al lavoro intellettuale poteva sembrare di scarsa utilità ad un re barbaro come Alarico, non lo fu tuttavia per Giustiniano nel cui Codice vediamo infatti riemergere i medesimi benefici elargiti agli operatori intellettuali dai suoi illustri predecessori. In particolare, il titolo 53(52) del X libro del Codice giustinianeo, intitolato de professoribus et medicis, costituisce invero, la prova più eloquente della continuità ideale tra la politica di Teodosio II e quella di Giustiniano nei riguardi del lavoro intellettuale. Ivi i Compilatori giustinianei enucleano infatti i provvedimenti che in materia erano stati emanati da Costantino e dai suoi successori. Bene, queste leges, tratte dal Codex Theodosianus con gli opportuni adattamenti, permettono di fare delle interessanti considerazioni circa la linea politica seguita da Giustiniano in tema di tutela del lavoro intellettuale. La prima costituzione, precisamente la sesta del titolo, pur riproducendo l'inscriptio di C.Th. XIII.3.1 (38), in effetti costituisce un collage di ben tre costituzioni di Costantino, quella contenuta in C.Th. XIII.3.1, appunto, e quelle contenute in C.Th. XIII.3.2 e XIII.3.3. Trattasi di C. 10.53(52).6 (Imp. Constantinus A. ad Volusianum). In essa Giustiniano riconferma i privilegi che erano già stati concessi da Costantino a medici, archiatri, ex archiatri, grammatici e professori di lettere, con l'unica aggiunta dei doctores legum. Queste categorie, invero, assieme alle loro mogli, ai loro figli ed alle loro cose, sarebbero stati esentati da ogni funzione e munus civile o pubblico; in particolare, essi non avrebbero dovuto sottostare né all'obbligo dell'hospitalitas né all'esercizio di alcuna carica né alla in ius vocatio né sopportare iniuria: contro quanti avessero violato queste disposizioni il giudice avrebbe dovuto di suo arbitrio fissare una punizione. Infine, nel richiamare al loro dovere i privati e le civitates riguardo al pagamento rispettivamente delle mercedes e dei salaria agli intellettuali, i Compilatori fanno seguire la medesima motivazione che si riscontra in C.Th. XIII.3.3 e che Costantino aveva connesso all'elargizione dei concessi beneficia: quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant. Viene così riconfermato che qualunque attestazione di stima gli operatori intellettuali ricevano, non solo dunque i privilegia e le immunità, bensì pure le ricompense sia private che pubbliche, debba servire alla realizzazione di un preciso obiettivo: garantire la continuità di una classe intellettuale, valida dispensatrice di cultura, anche per il futuro.

Per ribadire la necessità che la *facundia* e la probità dei *mores* del corpo docente fossero comunque sottoposte ad un controllo imperiale, i Compilatori si avvalgono poi della *lex* di Giuliano riferita in C.Th. XIII.3.5 ed in cui, al di là dell'intento di consolidare l'antica tradizionale paideia classica, allontanando dall'insegnamento i cristiani che certamente ai tempi dell'Apostata erano già numerosi tra le fila dei docenti, subordinando l'oculato esame che le Curie avrebbero dovuto condurre sui requisiti morali e tecnici del corpo insegnante alla supervisione imperiale, chiaramente si palesava l'intenzione dell'Imperatore di regolare l'insegnamento privato impartito pubblicamente in maniera più autoritaria rispetto al passato (<sup>39</sup>): essa è contenuta in C. 10.53(52).7 (*Imp. Iulianus A.*). Certo, può

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Cfr. l'edizione del *Codex* curata da Accursio e dal Gothofredus. Non così, però, nell'edizione del Krüger, *ad h. l.*, ove è riprodotta l'*inscriptio* non di C.Th. XIII.3.1, bensì di C.Th. XIII.3.3.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sulla costituzione di Giuliano v. per tutti Coppola, *Cultura e potere*, cit., 479 ss.; *adde* Germino *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata* (Napoli, 2004), il quale, di contro all'opinione che spiega il provvedimento con la

sembrare strano che il cattolico Giustiniano abbia scelto di inserire nella sua compilazione, sulla scia di quanto aveva fatto già Teodosio II, una costituzione emanata con propositi anticristiani. Ora, se è vero, come si è detto, che di questa normativa gli Imperatori cattolici colsero l'aspetto politico della volontà di controllo del potere centrale nel campo dell'istruzione, è però anche vero che non può escludersi una loro ratio più sottile, di carattere fondamentalmente religioso. In ultima analisi, pur riconoscendo l'importanza che la cultura pagano-classica continuava ad avere ai fini della formazione delle giovani generazioni (come dimostra la costituzione precedentemente esaminata), Giustiniano volle, alla stregua del suo grande predecessore Teodosio II, proprio servendosi di una costituzione che Giuliano aveva emanato con indiretti intenti anticristiani, far conoscere i suoi opposti propositi circa il rapporto tra cultura e religione. La facundia nell'insegnamento dei classici pagani si sarebbe dovuta accompagnare, infatti, ad una correttezza morale vagliata precipuamente dalle Curie che, nella scelta dei docenti, avrebbero dovuto certamente attenersi alle direttive religiose imperiali (40). Ad essere così sottoposti all'indiretto controllo imperiale furono indubbiamente tutti i docenti, ma soprattutto gli insegnanti di filosofia: lo testimonia l'inserimento della costituzione di Valentiniano I del 369 (=C.Th. XIII.3.7) in C. 10.53(52).8 (Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad Probum p.p.): Reddatur unusquisque patriae suae, qui habitum philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur, exceptis his, qui a probatissimis adprobati ab hac debent colluvione secerni. turpe enim est, ut patriae functiones ferre non possit, qui etiam fortunae vim se ferre profitetur. Questa categoria, del resto, si prestava più di ogni altra alla necessità di una verifica visto che un certo tipo di insegnamento filosofico avrebbe potuto deviare dalla funzione precipua che la cultura doveva avere per un cristiano: essere cioè semplicemente uno strumento di perfezione morale per arrivare alla conoscenza della verità assoluta e quindi alla conoscenza di Dio (41).

Comunque, pur nel rispetto dei suoi ideali religiosi, Giustiniano mostrò, come si è visto, grande interesse per la cultura classica. A confermarlo sta d'altronde pure

\_

considerazione che l'Imperatore avrebbe voluto che tutti i giovani che ambivano avere una educazione letteraria ascoltassero solo la parola di maestri pagani, ritiene invece che gli intenti di Giuliano fossero stati quelli di riorganizzare l'insegnamento e di modificare i meccanismi di reclutamento dei professori.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Si tenga conto infatti che della decisione di Giuliano manca, nel Codice giustinianeo, l'ultimo periodo – in cui l'Imperatore ordinava ai Senati locali di inviargli il *decretum curialium* relativo *all'adprobatio* dei professori – il che implica, credo, un pieno riconoscimento da parte dell'Imperatore del valore selettivo dei provvedimenti adottati appunto dalle Curie nei confronti dei docenti pagani. In quest'ottica possono inoltre comprendersi anche gli specifici provvedimenti presi da Giustiniano proprio contro gli insegnanti pagani e di cui testimoniano C. 1.5.18.4 e 1.11.10.2: *amplius* Coppola, *Cultura e potere*, cit., 545, nt. 659.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Non si dimentichi al riguardo pure la notizia tramandata da Malala secondo cui Giustiniano avrebbe proibito l'insegnamento pubblico della filosofia in Atene, città che fino a quel momento era stata la culla appunto di tale scienza [Chronogr. 50.18.187 p. 451 (ed. Dindorf). Ivi, in effetti, il cronista accomuna il divieto di insegnare pubblicamente filosofia con quello concernente l'interpretazione delle leggi. E' probabile tuttavia che i due divieti non siano stati contemporanei. Nel 529, invero, anno in cui fu emesso l'editto riguardante l'insegnamento pubblico della filosofia, l'Imperatore sembra avesse approvato che in Atene vi fosse un pubblico insegnamento del diritto. In tal senso testimonia lo stesso Malala: *Chronogr.* 50.18.183 p. 448 (ed. Dindorf). Il secondo divieto è da supporre infatti sia stato successivo alla pubblicazione del Digesto (v. Const. Omnem 7)].

l'ultima costituzione contenuta nel titolo: C. 10.53(52).11 (*Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio p.p.*), ove l'Imperatore, accogliendo la disposizione di Teodosio II, riportata in C.Th. XIII.3.16, riconferma a favore di grammatici, oratori, precettori di filosofia e medici, dei loro figli e mogli, l'estensione dei privilegi di cui godevano gli archiatri quando avessero acquistato la qualifica di comite di primo o secondo ordine od una maggiore dignità.

Questa normativa dimostra tra l'altro come pure per Giustiniano l'esercizio di attività di rilevante interesse sociale, quale quella degli archiatri, appunto, costituisse un presupposto legittimo per inserire chi la esercitava nelle alte sfere nobiliari. In quest'ottica può quindi comprendersi anche il perché egli abbia accolto nel suo Codice, con qualche opportuno adattamento, un'altra costituzione di Teodosio riferita in C.Th. VI.21.1: la C. 12.15.1 (*Imp. Theodosius A. et Valentinianus C. Theophilo p.u.*) che appunto attribuiva a grammatici, sofisti, e giurisperiti costantinopolitani, dopo venti anni di insegnamento, il titolo di Conte.

Ma è pure un'altra lex di Teodosio II, inserita dai Compilatori nel Codex certamente non con intendimenti puramente storici, che va attenzionata: C. 11.19(18).1 (Imp. Theodosius A. et Valentinianus C. Constantio p.u.). La presenza di questa disposizione fa infatti comprendere che Giustiniano, seguendo le orme del suo precursore, abbia avuto di mira una pressoché totale monopolizzazione della cultura da parte dello Stato. Pur non potendo infatti eliminare l'insegnamento impartito privatamente, l'Imperatore mostra tuttavia di volerlo tenere distinto da quello pubblico, vietando appunto ai professori pubblici di insegnare privatamente sotto pena di decadenza dei loro privilegi; ma soprattutto condanna quanti, insegnanti privati, esercitano pubblicamente: ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus atque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicite urbe cognoscat. E' così riconfermata la fine dell'insegnamento privato impartito pubblicamente. Questa disposizione è forse la più tipica espressione del totalitarismo culturale del tardo impero. In ultima analisi, si privilegia la cultura di Stato perché lo Stato e per esso l'Imperatore è il signore assoluto. Così come in età repubblicana era stata privilegiata la cultura privata perché essa, restando esclusivo appannaggio della classe aristocratica, avrebbe permesso a quest'ultima di continuare ad affermare la sua superiorità politica e sociale.

Nonostante dunque con l'avvento dello Stato teocratico l'era dell'asservimento della cultura al potere potè dirsi oramai finita, in quanto appunto il potere non ebbe più bisogno di giustificare i suoi tratti assolutistici ricorrendo alle ideologie degli intellettuali, trovando un suo più valido fondamento nella volontà divina, ciò, tuttavia, non determinò comunque una rivendicazione di autonomia della cultura dal potere. Così, proprio nel tardo antico assistiamo ancora ad un utilizzo del sapere da parte del potere politico che di esso continuò ad avvalersi per dimostrare la superiorità culturale dello Stato romano ormai in declino dal punto di vista politico. Ancora una volta quindi ci troviamo di fronte ad uno stretto connubio tra cultura e potere. La cultura, infatti, in quest'epoca rappresentò l'arma metaforica del potere, visto che quella reale non risultava più sufficiente. Il che giustifica il perché di una

più marcata ingerenza dello Stato nella cultura privata e di una più ampia rilevanza assegnata alla cultura di Stato i cui esercenti, attraverso la concessione del *peculium quasi castrense* di cui testimonia C. 3.28.37, finirono per essere paragonati a dei soldati al servizio dell'Impero.

La storia ha chiarito sufficientemente quali conseguenze siano scaturite dall'utilizzo di un tale strumento di difesa. Se sul piano politico la caduta del potere imperiale romano rappresentò un fenomeno irreversibile, la cultura, alimentata da questo potere, sopravvisse alla sua caduta, determinando la conservazione di quei valori che, come afferma Marrou, fanno tutt'oggi «dell'uomo occidentale un erede dei Classici» (42).

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Marrou, Storia dell'educazione nell'antichità (trad. Massi) (Roma, 1950) 460.